

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2015-65 del 03/02/2015
Oggetto	Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento di servizi di supporto tecnico per la realizzazione dei Progetti Internazionali KEP ALERT "Strengthening Serbian multi-hazard early warning and alert system Phase I (Ref. No. 1206.001-14) and Phase II (Ref. No. 1206.002-14)" e di attività finalizzate alla gestione della fornitura dati osservati e previsti per il sistema EFAS (European Flood Awareness System). CIG N. 60845899AD.
Proposta	n. PDTD-2015-68 del 03/02/2015
Struttura adottante	Servizio Idro-Meteo-Clima
Dirigente adottante	Cacciamani Carlo
Struttura proponente	Servizio Idro-Meteo-Clima
Dirigente proponente	Dott. Cacciamani Carlo
Responsabile del procedimento	Dott. Cacciamani Carlo

Questo giorno 03 (tre) febbraio 2015 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima, Dott. Carlo Cacciamani, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento di servizi di supporto tecnico per la realizzazione dei Progetti Internazionali KEP ALERT "Strengthening Serbian multi-hazard early warning and alert system Phase I (Ref. No. 1206.001-14) and Phase II (Ref. No. 1206.002-14)" e di attività finalizzate alla gestione della fornitura dati osservati e previsti per il sistema EFAS (European Flood Awareness System). CIG N. 60845899AD.

RICHIAMATO:

- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e in particolare l'art. 57 "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara";
- gli artt. 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs. 163/2006";
- il Regolamento Arpa per il decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.2014;
- il Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, come modificato con D.D.G. n. 86 del 11.12.2013;
- la D.D.G. 94 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2015-2017, del Piano Investimenti 2015-2017, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2015 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2015;
- la D.D.G. n. 95 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l'esercizio 2015";

PREMESSO:

- che sono stati approvati con D.D.G. n. 81 del 15/12/2014 i Progetti Internazionali KEP ALERT "Strengthening Serbian multi-hazard early warning and alert system Phase I (Ref. No. 1206.001-14) and Phase II (Ref. No. 1206.002-14)";
- che è stato stipulato un contratto di fornitura ECMWF, per la durata di un anno a decorrere dal 1 luglio 2014 per le attività finalizzate alla gestione della fornitura dati osservati e previsti per il sistema EFAS (European Flood Awareness System);
- che per la realizzazione dei suddetti progetti Internazionali è necessario un supporto tecnico esterno per:
 - a) realizzare le attività finalizzate a migliorare la conoscenza dei disastri ambientali che potrebbero in futuro interessare e influenzare il territorio serbo;
 - b) studiare la catena di comando-controllo (CCC) esistente che dovrà condurre ad una valutazione dell'adeguatezza delle infrastrutture esistenti per le diverse tipologie di rischio confrontandola con i requisiti dell'UE;

- c) progettare le caratteristiche di un sistema di allarme in tempo reale, da sviluppare ulteriormente nella seconda fase del Progetto (KEP-Phase II);
- d) proporre l'utilizzo di nuove tecnologie, come strumento essenziale per la realizzazione di un sistema di supporto decisionale efficace per affrontare i rischi e ridurre gli impatti;
- che i progetti Kep fase 1 e fase 2 sono prodromi alla preparazione di una progettazione molto più ampia da presentare in ambito europeo nella Programmazione IPA Adriatico-Ionico, orientata verso la creazione di una piattaforma regionale comune per la valutazione multi rischio;
 - che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999, né convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto beni (o servizi) comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
 - che è stata condotta un'indagine sui mercati elettronici di Consip s.p.a. e dell'Agenzia regionale Intercent-ER, e che i servizi oggetto del presente provvedimento non sono compresi fra i metaprodotto dei Bandi MEPA, né nelle categorie merceologiche di Intercent-ER;
 - che, dal direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima Dott. Carlo Cacciamani, come da dichiarazione acquisita agli atti, è stata compiuta un'indagine di mercato e si è ravvisata la disponibilità della ditta PROGEA s.r.l. con sede in Bologna, via Santo Stefano, 6 C.F. e P. IVA 02039971201 alla fornitura di servizi di supporto tecnico per la realizzazione dei Progetti Internazionali KEP ALERT "Strengthening Serbian multi-hazard early warning and alert system Phase I (Ref. No. 1206.001-14) and Phase II (Ref. No. 1206.002-14)" e di attività finalizzate alla gestione della fornitura dati osservati e previsti per il sistema EFAS (European Flood Awareness System), con le caratteristiche richieste da Arpa;
 - che è stato pertanto richiesto alla ditta, con lettera prot. PGSIM/2015/19 del 13/01/2015, un'offerta, allegato sub A), sulla base di un capitolato speciale allegato sub B) parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - che la ditta PROGEA s.r.l. ha presentato offerta n. PG005/2015 del 15/01/2015 prot. PGSIM/2015/46 del 19/01/2015 per un prezzo complessivo di euro 31.900,00 (IVA esclusa);

VALUTATO:

- positivamente e ritenuta congrua dal direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima Dott. Carlo Cacciamani l'offerta presentata;

CONSIDERATO:

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della fornitura in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs.

81/2008;

- che tale fornitura rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate nel regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia;
- che è stato acquisito dal sistema SIMOG il seguente numero di CIG 60845899AD, attribuito dal Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- la ditta PROGEA s.r.l. ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 38 del d. lgs. 163/2006 per l'affidamento dei contratti pubblici, con la quale, tra l'altro, dichiara di non aver commesso violazioni gravi, ovvero ostative al rilascio del DURC, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- che il contratto sarà perfezionato con conferma d'ordine, con modalità elettronica;

RITENUTO:

- di affidare alla ditta PROGEA s.r.l. la fornitura di servizi di supporto tecnico per la realizzazione dei Progetti Internazionali KEP ALERT "Strengthening Serbian multi-hazard early warning and alert system Phase I (Ref. No. 1206.001-14) and Phase II (Ref. No. 1206.002-14)" e di attività finalizzate alla gestione della fornitura dati osservati e previsti per il sistema EFAS (European Flood Awareness System), al prezzo complessivo di 31.900,00 (IVA esclusa) come risulta dall'offerta PG005/2015 del 15/01/2015 PGSIM/2015/46 del 19/01/2015;

DATO ATTO:

- che le attività dovranno essere svolte, ove necessario, nel rispetto delle modalità, delle tempistiche e dei riferimenti normativi previsti dai progetti così come approvati dalla Central Europe Initiative; e dovranno essere eseguite entro il 31/12/2015, qualora necessario, potranno proseguire fino alla naturale conclusione dei progetti;
- che, la Ditta per l'emissione delle fatture, dovrà rispettare le scadenze dei progetti e, pertanto, seguire le seguenti date:
 - 22/06/2015 Euro 4.918,00 relative al progetto KEP ALERT Phase I;
 - 31/08/2015 Euro 22.064,000 relative al progetto EFAS;
 - 30/10/2015 Euro 4.918,00 relative al progetto KEP ALERT Phase II;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con

riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2015-Linee guida" della D.D.G. 95 del 23/12/2014.;

SU PROPOSTA:

- del direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima Dott. Carlo Cacciamani, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. 163/2006 e dell'art. 272 del D.P.R. 207/2010 è il direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima Dott. Carlo Cacciamani;
- che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della referente amministrativa rag. Daniela Ranieri;

DETERMINA

1. di affidare direttamente, ai sensi dell'art.57, comma 11, del D.lgs. n.163/2006 e ss.mm., per i motivi indicati in premessa, alla ditta PROGEA s.r.l. con sede in Bologna, via Santo Stefano, 6 C.F. e P. IVA 02039971201 la fornitura di servizi di supporto tecnico per la realizzazione dei Progetti Internazionali KEP ALERT "Strengthening Serbian multi-hazard early warning and alert system Phase I (Ref. No. 1206.001-14) and Phase II (Ref. No. 1206.002-14)" e di attività finalizzate alla gestione della fornitura dati osservati e previsti per il sistema EFAS (European Flood Awareness System);
2. di riconoscere alla ditta PROGEA s.r.l l'importo di Euro 31.900,00 (IVA esclusa), come da offerta presentata n. PG005/2015 del 15/01/2015 (PGSIM/2015/46 del 19/01/2015), dietro emissioni di tre fatture alle seguenti scadenze:
 - 22/06/2015 Euro 4.918,00 relative al progetto KEP ALERT Phase I
 - 31/08/2015 Euro 22.064,000 relative al progetto EFAS
 - 30/10/2015 Euro 4.918,00 relative al progetto KEP ALERT Phase II.
3. di dare atto che le attività dovranno essere eseguite entro il 31/12/2015, e qualora necessario, potranno proseguire fino alla naturale conclusione dei progetti;
4. di dare atto che il contratto sarà perfezionato con conferma d'ordine, con modalità elettronica;

5. di dare atto che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
6. di dare atto che l'importo di Euro 38.918,00, avente natura di "Servizi vari appaltati esternamente" relativo al presente provvedimento è compreso nel budget annuale 2015 e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento ai progetti:
per Euro 6.000 al progetto KEP ALERT1;
per Euro 26.918,00 al progetto EFAS;
per Euro 6.000 al progetto KEP ALERT 2;
7. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, secondo le indicazioni operative contenute nel Programma per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, approvato con D.D.G. n. 4 del 31.01.2014.

Allegati:

- A) Lettera invito;
- B) Capitolato Speciale.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO IDRO-METEO-CLIMA
(Dott. Carlo Cacciamani)

N. Proposta: PDTD-2015-68 del 03/02/2015

Centro di Responsabilità: Servizio Idro-Meteo-Clima

OGGETTO: Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento di servizi di supporto tecnico per la realizzazione dei Progetti Internazionali KEP ALERT "Strengthening Serbian multi-hazard early warning and alert system Phase I (Ref. No. 1206.001-14) and Phase II (Ref. No. 1206.002-14)" e di attività finalizzate alla gestione della fornitura dati osservati e previsti per il sistema EFAS (European Flood Awareness System). CIG N. 60845899AD.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Daniela Ranieri, Responsabile Amministrativa di Servizio Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 03/02/2015

La Responsabile Amministrativa

Protocollo n. PGSIM/2015/ **19**

Bologna, 13/01/2015

**Spett.
PROGEA s.r.l
Via Santo Stefano, 6
40125 BOLOGNA**

PEC: progea@pec.progea.net

Alla cortese attenzione del sig. Gianni Pani

CC/dr

OGGETTO: Richiesta di preventivo per il servizio di supporto tecnico per la realizzazione di attività per il Servizio Idrometeo della Repubblica serba nell'ambito dei progetti Internazionali KEP ALERT e di attività finalizzate alla gestione della fornitura dati osservati e previsti per il sistema EFAS. CIG 60845899AD.

Importo massimo Euro 32.000,00 (iva esclusa)

Oneri per la sicurezza: Euro 0,00

Il Servizio Idro-Meteo-Clima dell'Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna (Arpa Simc), intende svolgere una procedura in economia per l'affidamento del servizio in oggetto.

La Società in indirizzo è invitata a partecipare alla suddetta procedura.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel disciplinare tecnico allegato alla presente.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, via posta elettronica certificata, entro e non oltre le **ore 13.00 del 20/01/2015**, indirizzato a:

**ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna
Servizio Idro-Meteo-Clima**

L'offerta economica dovrà essere corredata da:

1. copia della presente lettera, il capitolato speciale e del disciplinare tecnico tutti firmati dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46/47 del DPR 445/2000, secondo il modello allegato, debitamente compilata e firmata;
3. eventuale documentazione tecnica descrittiva del servizio offerto;
4. dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa.

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'ordine a firma del Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima Dott. Carlo Cacciamani.

3. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per chiarimenti di natura amministrativa si invita a rivolgersi a **Daniela Ranieri tel. 05164972507 e-mail: dranieri@arpa.emr.it**

Per chiarimenti di natura tecnica si invita a rivolgersi a **Massimo Bider tel. 05164972522 e-mail: mbider@arpa.emr.it**

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Carlo Cacciamani.

**Il Direttore
del Servizio Idro-Meteo-Clima
di ARPA Emilia-Romagna
Dott. Carlo Cacciamani**

(firmato elettronicamente secondo le norme vigenti)

Documenti allegati:

- Capitolato Speciale
- Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- Modello di dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari

ARPA SIMC	Capitolato Speciale	
		Pag. 1 di 8

Art. 1 - Oggetto della fornitura

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento della fornitura di servizi di supporto tecnico per la realizzazione dei Progetti Internazionali KEP ALERT "Strengthening Serbian multi-hazard early warning and alert system Phase I: Setting-up integrated policies to reduce damages from extreme events and risks for population (Ref. No. 1206.001-14) Phase II: Improving dynamic real time data exchange at central and local level, to increase efficiency, directly involve populations and reduce costs for action (Ref. No. 1206.002-14)" tra Arpa-Simc e Servizio Idrometeo della Repubblica serba (RHMSS) e di attività finalizzate alla gestione della fornitura dati osservati e previsti per il sistema EFAS (European Flood Awareness System), come più precisamente dettagliato nell'allegato Disciplinare tecnico.

Le attività richieste, in collaborazione con il personale di Arpa-Simc, sono necessarie per migliorare la conoscenza dei disastri che potrebbero in futuro interessare e influenzare il territorio serbo, anche a seguito dei cambiamenti climatici, e in paesi balcanici in generale con particolare attenzione al bacino del fiume Sava.

Le attività sono volte ad eseguire una analisi di tali rischi, conoscere i dettagli dei dati e delle mappe cartografiche, disponibili "in loco", necessarie a fornire allerte tempestive.

Le attività prevedono la valutazione della disponibilità di mappe storiche di disastri accaduti nella Repubblica di Serbia e classificare i rischi per tipologia.

Le attività devono prevedere l'analisi della catena di comando-controllo (CCC) esistente, come strumento di base per identificare, analizzare, e ridurre al minimo i rischi in ordine di priorità e di costi. Tale analisi dovrà condurre ad una valutazione dell'adeguatezza delle infrastrutture esistenti per le diverse tipologie di rischio e confrontarla con i requisiti dell'UE evidenziando le raccomandazioni in materia di prevenzione dei rischi e mostrando le lacune e le necessità di intervento.

Le attività dovranno definire e progettare le caratteristiche di un sistema di allarme in tempo reale, da sviluppare ulteriormente nella seconda fase del Progetto (KEP-Phase II). Questa analisi dovrà permettere di valutare i punti di forza e di debolezza della Repubblica di Serbia, in confronto con l'Italia. Tale analisi renderà possibile una valutazione delle politiche di mitigazione dei rischi, contribuendo in tal modo il governo serbo per affrontare la sfida.

Altro scopo è quello di studiare la possibilità di introdurre nuove tecnologie, come strumento essenziale per la realizzazione di un Sistema di Supporto Decisionale efficace per affrontare i rischi e ridurre gli impatti.

Infine, i progetti Kep fase 1 e fase 2 sono prodromi alla preparazione di una progettazione molto più ampia da presentare in ambito europeo nell'ambito della Programmazione IPA Adriatico-Ionico, orientata verso la creazione di una piattaforma regionale comune per la valutazione multi rischio.

Nel dettaglio analitico le tipologie di attività in cui sarà coinvolta la Ditta, sono le seguenti:

Nell'ambito della prima fase del progetto (KEP Alert fase 1)

- 1 Rassegna di rischi nella Repubblica Serba (pericoli + vulnerabilità + esposizione): la valutazione interistituzionale e la valutazione della capacità di risposta generale.
2. Analisi critica dei meccanismi attuali per la Protezione Civile, Decision Support System e Governance. Confronto Italia-Serbia. Proposte di miglioramento.
3. Primo report di progetto Kep fase 1

ARPA SIMC	Capitolato Speciale	
		Pag. 2 di 8

4. Revisione critica dei sistemi di monitoraggio e di Allertamento in tempo reale a livello nazionale. Proposte di miglioramento.
5. Preparazione di opzioni per la gestione integrata dei rischi e del sistema di allarme in tempo reale nella Repubblica Serba (Pre-fattibilità)
6. Secondo report di Progetto Kep fase 1
7. Rassegna di nuove tecnologie e meccanismi di set-up di una moderna efficace di monitoraggio multi-hazard per ridurre i danni.
8. Preparazione alla FASE II del progetto (KEP Alert fase 2): preliminare progettazione (in vista di una possibile futura attuazione operativa, anche nell'eventualità di disporre di nuovi fondi europei) di un sistema di allarme in Serbia, (piattaforma multi-rischio) tenendo conto dell'esperienza di ARPA in Regione Emilia-Romagna
9. Preparazione di un documento preliminare che sia prodromo alla presentazione di un progetto europeo in ambito IPA Adriatico-Ionico, con il coinvolgimento di partner di altri Paesi
10. Terzo report di progetto Kep fase 1
11. Diffusione dei risultati di KEP - Fase I
12. Relazione finale a CEI –

Nell'ambito della seconda fase del progetto (KEP Alert fase 2)

- 13 Revisione critica di Kep fase 1 e confronto con risultati conseguiti da ARPA ER
14. Proposta di miglioramento del monitoraggio multi-hazard e del sistema di previsione che comprenderà anche una proposta preliminare per migliorare l'efficienza della "catena" globale, della governance e dell'efficacia delle azioni eseguita. L'attività sarà svolta in partecipazione con le Agenzie di Protezione Civile di ER e Rep. di Serbia, Ministero dell'Interno e enti locali;
- 15 Primo report di Progetto Kep fase 2
16. Revisione dei sistemi di Allertamento e di avviso per le diverse tipologie di rischio, in collaborazione con Dipartimenti CP centrali e locali.
17. Avvio di una campagna pubblica per creare / migliorare la "cultura del rischio " in territorio serbo, con l'aiuto di strumenti di comunicazione e di diffusione avanzati;
18. Secondo report di progetto Kep fase 2
19. Studio, selezione del SW avanzati per la raccolta, l'analisi, la visualizzazione, la distribuzione e la diffusione di dati dalle stazioni multi-rischio, per servire come input la piattaforma multi-rischio ipotizzata nella FASE I
20. Progettazione di uno spazio web-spazio condiviso, a disposizione delle strutture preposte alla mitigazione del rischio e per supporto alla popolazione civile
21. Terzo report di progetto Kep fase 2
22. Preparazione dello spazio Web e preparazione di una Brochure divulgativa per l'IT-SR ALERT PROJECT (fase I e II)
23. Relazione finale
24. Attività di post-progetto: in coordinamento con l'azione CIS per la diffusione e l'attuazione di progetti di futuri sviluppi.

I servizi dovranno essere forniti in collaborazione con tecnici del Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA-Emilia-Romagna presso la Sede di Viale Silvani 6.

La Ditta dovrà produrre periodiche relazioni che comprovino lo stato di realizzazione delle attività dei progetti in questione.

Il supporto per il progetto EFAS comporterà il monitoraggio della cessione dei dati osservati e previsti utilizzati per la corsa dei modelli idrologici nell'ambito del progetto stesso.

ARPA SIMC	Capitolato Speciale	
		Pag. 3 di 8

Le scadenze dei progetti sono:

31/07/2015 KEP ALERT Phase I
28/02/2016 KEP ALERT Phase II
30/06/2015 EFAS

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle modalità, delle tempistiche e dei riferimenti normativi previsti dai progetti così come approvati dalla Central Europe Initiative (CEI), ente che favorisce la collaborazione tra i paesi dell'Europa Centrale e Orientale.

Art. 2 – Valore della fornitura

La base d'appalto al ribasso è fissata in Euro 32.000,00, Iva esclusa.
Oneri per la sicurezza: Euro 0,00

Art. 3 – Termini di esecuzione

Le attività dovranno essere svolte, ove necessario, nel rispetto delle modalità, delle tempistiche e dei riferimenti normativi previsti dai progetti così come approvati dalla Central Europe Initiative.

Le attività dovranno essere eseguite entro il 31/12/2015, qualora necessario, le attività potranno proseguire fino alla naturale conclusione dei progetti.

Arpa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art.311 del d.P.R. 207/2010, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel contratto originario.

Arpa si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione di tutte le obbligazioni pattuite nel termine di trenta giorni dall'ultimazione delle prestazioni, da considerarsi quale "termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni".

Art. 4 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo

ARPA SIMC	Capitolato Speciale	
		Pag. 4 di 8

contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpa è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpa da ogni responsabilità ed onere.

Art. 5 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
 - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
 - b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

ARPA SIMC	Capitolato Speciale	
		Pag. 5 di 8

Art. 6 – Penali

Il contratto non prevede penali, però Arpa potrà, stabilita l'inadempienza del fornitore, dichiarare risolto di diritto il contratto e richiedere il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 7 - Prezzi.

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

Art. 8. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 9 Fatturazione e pagamenti

Dovranno essere emesse tre fatture alle seguenti scadenze:

- 22/06/2015 relative al progetto KEP ALERT Phase I
- 31/08/2015 relative al progetto EFAS
- 30/10/2015 relative al progetto KEP ALERT Phase II.

Gli importi di ogni singola fattura saranno definiti in base all'offerta presentata.

Le fatture dovranno inoltre

- a) riportare il numero d'ordine;
- b) riportare il numero di CIG;
- c) essere intestata ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370,
- d) essere recapitata all'indirizzo di posta elettronica certificata: workflow_amm@cert.arpa.emr.it;
- e) specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal "termine per l'accertamento di conformità della merce" o - se successiva – entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ARPA SIMC	Capitolato Speciale	
		Pag. 6 di 8

Art. 10 - Brevetti e royalties

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 11 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- negli altri casi di cui agli articoli sulla cessione di contratto e di credito e subappalto .

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 12 - Recesso

Arpa ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- c) sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/20012,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- f) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo

ARPA SIMC	Capitolato Speciale	
		Pag. 7 di 8

scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- g) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 13 - Cessione di contratto e di credito

- E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
- E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
- Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
- In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 14 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 15 Codice di comportamento

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia Romagna", approvato con DDG n. 5 del 31/1/2014, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpa /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali (www.arpa.emr.it) .
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpa si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

ARPA SIMC	Capitolato Speciale	
		Pag. 8 di 8

Art. 16 - Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

Art. 17 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Arpa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.